



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Parere n. 216

del 17 settembre 2008

PREC 313-08-S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Pozzuolo Martesana – Affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni. Periodo dal 1 settembre 2008 al 30 giugno 2010. S.A.: Comune di Pozzuolo Martesana.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 8 aprile 2008 il Comune di Pozzuolo Martesana ha bandito una gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. Il bando di gara prevedeva la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta. Hanno partecipato alla gara le ditte Autoservizi Rovaris S.r.l. e Autoservizi Santandrea Giovanni & figli s.n.c.. Quest'ultima, pur avendo presentato una sola dichiarazione bancaria (e non due come previsto dal bando di gara) per la dimostrazione della capacità economico finanziaria, è stata dalla commissione di gara ammessa al prosieguo della gara, aggiudicandosi provvisoriamente la stessa. In data 30 maggio 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale il Comune di Pozzuolo Martesana ha richiesto di verificare la correttezza dell'operato della commissione di gara, a fronte della domanda di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria formulata dalla ditta Autoservizi Rovaris S.r.l..

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità ha presentato osservazioni la ditta Autoservizi Santandrea Giovanni & Figli snc., evidenziando di aver provveduto a produrre in gara, insieme con la referenza bancaria, anche una attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un revisore dei conti, basata sull'analisi effettiva del bilancio aziendale. Inoltre, la ditta ha fatto presente come anche la Autoservizi Rovaris S.r.l. abbia fornito una sola referenza bancaria valida.

Ha presentato memoria la Autoservizi Rovaris S.r.l., la quale ha osservato come l'offerta della Autoservizi Santandrea Giovanni & Figli snc avrebbe dovuto essere esclusa, essendo incompleta, in violazione del punto 9, lett. d) del bando di gara. Conseguentemente la Autoservizi Rovaris S.r.l. avrebbe dovuto aggiudicarsi la gara provvisoriamente, avendo provveduto ad integrare la referenza bancaria con la dicitura "che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al bando per il servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni del Comune", così come richiesto dalla Commissione di gara.

Ritenuto in diritto

L'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, al primo comma, annovera tra i mezzi probatori che la stazione appaltante può richiedere ai concorrenti ai fini della dimostrazione della loro capacità economica e finanziaria, tra gli altri, anche "*idonee dichiarazioni bancarie*". In caso di scelta di detta opzione, il comma quattro del suddetto articolo specifica che il requisito deve essere comprovato con dichiarazione di "*almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385*".

Discende, pertanto, alla luce della citata normativa, come anche evidenziato dal giudice amministrativo in sede di appello in una fattispecie analoga alla presente (si veda C. di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485), che la presentazione di una sola attestazione bancaria venga a determinare la carenza di un requisito essenziale espressamente previsto dal legislatore.

A rafforzare il sopra riportato dettato normativo, interviene, nella fattispecie in esame, la previsione contenuta nella *lex specialis* di gara che prevedeva chiaramente tra le condizioni minime di carattere economico necessarie per la partecipazione alla gara al punto 5) lett. e) "*il possesso di almeno 2 (due) referenze bancarie, trasmesse in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati*". Il possesso di tale requisito viene considerato essenziale pena la non ammissione dell'offerta come previsto dall'art. 9, lett. d) del bando di gara in accordo al quale "*l'offerta non sarà ammessa alla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti*".

Orbene sulla base delle previsioni della *lex specialis* di gara, nonché della normativa vigente sopra menzionata, l'offerta della ditta Autoservizi Santandrea Giovanni & Figli snc. non poteva essere ammessa in quanto non presentava i requisiti essenziali previsti dal bando di gara, non potendo una attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un revisore dei conti essere equiparata ad una referenza bancaria.

In merito all'integrazione documentale richiesta dalla commissione di gara alla ditta Autoservizi Rovaris S.r.l., si rileva come questa Autorità non possa esprimersi, non avendo ricevuto in istruttoria documentazione relativa alla detta referenza bancaria presentata in sede di offerta. In ogni caso invita la stazione appaltante a verificare l'idoneità e completezza della suddetta referenza bancaria alla luce di quanto espressamente disposto dal sopra riportato art. 9, lett. d) del bando di gara in accordo al quale *“l'offerta non sarà ammessa alla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti”*.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che:

- la presentazione di una sola attestazione bancaria determini la carenza di un requisito essenziale espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara nonché dalla normativa vigente che comporta, pertanto, l'esclusione dell'offerta presentata Santandrea Giovanni & Figli snc.;
- l'offerta presentata dalla Autoservizi Rovaris S.r.l. potrebbe essere altrettanto esclusa, laddove la stazione appaltante considerasse la referenza bancaria presentata dalla società incompleta e, pertanto, in contrasto con quanto prescritto dal succitato art. 9, lett. d) del bando di gara.

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 settembre 2008